

Camera dei Deputati 15.6.16

## SEMPLIFICAZIONE E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Interrogazione a risposta scritta:

[LAFFRANCO](#) e [GARNERO SANTANCHÈ](#). — Al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

è circostanza ormai nota la criticità che verte da tempo sull'organizzazione dell'attività dei medici che svolgono gli accertamenti sanitari per verificare lo stato di salute del dipendente assente per malattia. Nello specifico, la revisione di spesa sui controlli, motivata dai tagli imposti dalla *spending review*, ha generato una serie di scompensi, facendo degenerare la situazione lavorativa dei medici fiscali dell'INPS da stabile a totale precarietà;

l'articolo 17 della legge n. 124 del 7 agosto 2015, sul riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, al comma 1, lettera l), stabilisce la riorganizzazione delle funzioni in materia di accertamento medico-legale sulle assenze dal servizio per malattia dei dipendenti pubblici, al fine di garantire l'effettività del controllo, con attribuzione esclusiva all'INPS della relativa competenza e con la previsione del prioritario ricorso alle liste speciali ad esaurimento;

per porre rimedio alla mancata stabilizzazione dei medico-legali, il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 recante «disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, all'articolo 4, comma 10-*bis*, ha disposto la trasformazione delle liste speciali costituite dall'INPS, ai sensi dell'articolo 5, comma 12, della legge n. 638 del 1983, in liste speciali ad esaurimento;

l'articolo 1, comma 340, legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) stabiliva altresì che l'INPS per l'effettuazione degli accertamenti medico-legali sui lavoratori assenti per malattia si avvallesse, in via prioritaria, dei medici di controllo inseriti nelle liste speciali ad esaurimento;

alla luce di tale normativa sarebbe opportuno ribadire la priorità assoluta del personale medico attualmente adibito alle funzioni in materia di accertamento medico-legale sulle assenze dal servizio per malattia dei dipendenti pubblici. È altresì opportuno stabilire che analogamente ai medici fiscali dell'INPS di cui al comma 10-*bis*, articolo 4, del decreto-legge n. 101 del 2013, come modificato dal comma 34 della legge di stabilità 2014, vengono inseriti nelle liste speciali ad esaurimento quei medici ASL che attualmente svolgono l'esclusiva funzione di medico legale fiscale ASL e che erano già in attività al 31 dicembre 2007;

sarebbe opportuno prevedere che in caso di necessità di ulteriore personale medico, al fine di rispondere alle esigenze territoriali delle varie sedi dell'INPS, si ricorrerà all'integrazione delle sole liste speciali, di cui all'articolo 5, comma 12, del decreto-legge n. 463 del 1983, sentito il parere della commissione mista di cui al comma 1 dell'articolo 12 del decreto ministeriale 18 aprile 1996 come modificato dall'articolo 11 del decreto ministeriale 12 ottobre 2000, attraverso le graduatorie provinciali di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale 18 aprile 1996;

l'istituto nazionale della previdenza sociale, attraverso l'applicativo Savio, dovrebbe effettuare un'unica selezione dei certificati per le visite della giornata e senza alcuna previsione di obbligo di fascia per le richieste d'ufficio e dai datori di lavoro pubblici e privati (articolo 3, comma 1 del decreto ministeriale del 1986). Le fasce di reperibilità dovranno essere unificate (dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00) e le visite della

giornata dovranno essere comunicate al medico fiscale entro le ore 9:00. Il medico, in piena autonomia e secondo le problematiche logistiche territoriali, stabilisce la suddivisione delle visite nelle fasce orarie;

sarebbe opportuno riconoscere ai medici fiscali iscritti alle liste ad esaurimento di cui all'articolo 4, comma 10-bis del decreto-legge n. 101 del 2013, come modificato dal comma 340 della legge di stabilità 2014, il diritto al riconoscimento di una stabilità lavorativa, come già indicato nell'indagine della Commissione affari sociali della Camera dei deputati svoltasi nel 2014 e come previsto dal decreto ministeriale 8 maggio 2008;

l'articolo 17 della legge n. 124 del 7 agosto 2015, al comma 1, lettera l), stabilisce altresì il trasferimento delle risorse attualmente impiegate dalle pubbliche amministrazioni che, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è stabilito, a decorrere dal 2013, in un importo non superiore a 70 milioni di euro l'anno a fronte degli oneri da sostenere per gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia;

a fronte di tale previsione ad avviso dell'interrogate è opportuno stabilire che per gli esercizi successivi al 2017 il Ministro dell'economia e delle finanze autorizzi a trasferire all'INPS stanziamenti, pari o superiori a quelli erogati nel 2017, al fine di garantire l'effettività del controllo e l'efficacia del servizio;

come stabilito dal comma 339 dell'articolo 1 della legge n. 147 del dicembre 2013, è opportuno ribadire che tali risorse non possono essere destinate a finalità diverse dagli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia, nonché stabilire controlli annuali per la verifica del rispetto della finalità obbligatoria e del reale utilizzo degli stanziamenti assegnati all'INPS –;

se il Governo sia a conoscenza della situazione lavorativa di estrema criticità in cui versano i medici fiscali dell'INPS e se non intenda assumere iniziative normative per recepire all'interno del testo unico del pubblico impiego le indicazioni, così come esplicitate in premessa, in merito alla riorganizzazione delle funzioni in materia di accertamento medico-legale sulle assenze dal servizio per malattia dei dipendenti pubblici. (4-13502)